SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 60

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 21 novembre 1995)

INDICE

BEDIN, VELTRI: sulla nuova classe di concorso «chimica e tecnologie chimiche» (4-06157) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 3043

BETTONI BRANDANI: sulla convenzione tra Ministero della difesa ed associazione ARCI di Arezzo per l'impiego di obiettori di coscienza (4-04601) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 3044

BRIGANDÌ: sull'incendio sviluppatosi nell'area della caserma dei carabinieri «Pastrengo» (4-04854) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 3046

CECCATO: sui bidelli delle scuole elementari (4-05951) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3047

CORRAO: sul crollo del soffitto della Chiesa madre a Gibellina (Trapani) (4-05596) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3047

sulla mancata esecuzione dei lavori per la costruzione, a Gibellina (Trapani), del centro socio-culturale (4-05597) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3048

COZZOLINO, DEMASI: sull'edilizia scolastica in Campania (4-05741) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3049

DE NOTARIS: sul servizio sanitario di presidio istituito dal comando della regione militare nord-ovest (4-04435) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 3051

FONTANINI: sull'assegno spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sospesi ai sensi della legge n. 16 del 1992 (4-03549) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 3052

GALLO: sulla scuola media «Roncalli» di Pistoia (4-04466) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3053

sul rinnovo del contratto aziendale dei lavoratori della Igiene urbana (4-04570) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3054

GIBERTONI: sull'istituzione del senso unico di circolazione in via della Conciliazione a Mantova (4-04981) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3055

LARIZZA: sulle modalità di conferimento e di pagamento delle supplenze nelle scuole di Torino (4-04041) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3056

LONDEI, ANGELONI: sull'accordo di programma che prevede investimenti nella regione Marche per la realizzazione di opere a carattere pubblico (4-00799) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3057

LORETO: sulla chiusura al traffico nel territorio di Castellaneta (Taranto) del ponte sul fiume Lato (4-00856) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) *Pag.* 3058

sui lavori di adeguamento e ammodernamento della strada statale n. 172 dei Trulli (4-03711) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3060

MACERATINI: sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'IACP di Roma e assegnati a dipendenti del Ministero degli affari esteri (4-02341) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3062

MACERATINI, CUSIMANO: sulla soppressione del Servizio contributi agricoli unificati (4-04571) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3064

MANFROI ed altri: sulla soppressione del Servizio contributi agricoli unificati (4-04279) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3065

MANZI ed altri: sul mensile «Il Carabiniere» (4-04611) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 3068

MATTEJA: sulla diffussione in Giappone di pubblicazioni sulla situazione interna del nostro paese (4-05270) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3069

MICELE: sulla soppressione del Servizio contributi agricoli unificati (4-04140) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3065

POZZO: sui docenti italiani in servizio presso i Länder tedeschi (4-03765) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3070

PRESTI ed altri: sull'assunzione di falsi invalidi nella pubblica amministrazione (4-06419) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 3072

RIGHETTI: sulla Federazione italiana scuola (4-06596) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3073

RONCHI: sulla costruenda caserma della Guardia di finanza località Boscoverde nel comune di Tarvisio (Udine) (4-03570) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 3075

ROSSO: sulla soppressione del Servizio contributi agricoli unificati (4-05545) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3066

SERENA, FANTE: sulle esercitazioni missilistiche tenute dalla Repubblica popolare cinese (4-05874) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3077

STEFÀNO ed altri: sulla proposta di legge di riforma della legge-quadro in materia di lavori pubblici (4-02645) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3079

TERZI: sul tratto della strada statale Briantea nel comune di Ponte San Pietro (Bergamo) (4-04385) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3080

TRIPODI: sul crollo del muro di salvaguardia alla strada statale n. 536 nell'abitato di Maropati (Reggio Calabria) (4-03342) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 3082

TURINI: sulla revisione delle pensioni di invalidità presso l'INAIL di Grosseto (4-05379) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3083

BEDIN. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 e successive integrazioni (ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e decreto ministeriale del 24 febbraio 1995) nella nuova classe di concorso «chimica e tecnologie chimiche» sono state fatte confluire le seguenti classi di concorso del precedente ordinamento: A015 chimica, A017 chimica industriale, A097 tecnologia ceramica, A099 tecnologia arti applicate, A101 tecnologia impianti e disegno per le industrie alimentari, A107 tecnologia odontotecnica;

che l'accesso alla nuova classe di concorso 13/A è condizionato al possesso di una delle seguenti lauree: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria chimica;

che rimangono però nella nuova graduatoria, pur non avendo i titoli abilitanti appena citati, coloro che erano già inclusi nelle precedenti graduatorie, che sono state accorpate per creare la 13/A; in particolare, attraverso la precedente classe A099, tecnologia delle arti applicate insegnata solo negli istituti artistici, confluiscono nella predetta 13/A anche i possessori delle seguenti lauree: scienze naturali, biologiche, geologiche, forestali, agrarie, della produzione animale, agricoltura tropicale e subtropicale, geografia, architettura;

rilevato:

che l'insegnamento della chimica potrà essere impartito da laureati del tutto privi di conoscenze specifiche, che quasi mai hanno superato un qualche esame nè accademico nè concorsuale relativo a questo tipo di materia;

che le prime conseguenze di queste scelte si sono viste nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenze per la classe 13/A, nelle quali i laureati in chimica sono diventati una minoranza trascurabile e si vedono ovunque in Italia scavalcati da laureati con titoli di studio diversi da quelli previsti per la classe 13/A; e questo non per anzianità di servizio ma per una precedenza non specifica (legge n. 417 del 1989, tabella A);

constatato:

che nel corrente anno scolastico le materie chimiche didatticamente più impegnative e specifiche per la formazione dei futuri periti (analisi chimica, chimica fisica, chimica organica, impianti chimici, chimica industriale) verranno presumibilmente insegnate da docenti senza una specifica preparazione accademica e verifica concorsuale;

che numerosi laureati nelle materie richieste dalla classe 13/A sono ormai insegnanti precari da alcuni anni, risalendo l'ultimo concorso al 1990, per cui alla competenza nella materia aggiungono una esperienza professionale nella didattica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nelle citate disposizioni il rischio che personale competente venga sostituito da personale generico,

senza nessun vantaggio per l'amministrazione, ma con grave danno per gli studenti;

se non ritenga indispensabile, alla luce delle osservazioni sopra riportate, una revisione della disciplina del decreto ministeriale n. 334 del 1994, rendendolo così più aderente allo spirito del legislatore in materia di accorpamento;

se non intenda porre in essere i provvedimenti correttivi con l'urgenza che la nomina ormai imminente dei supplenti annuali richiede. (4-06157)

(3 ottobre 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero ritiene sostanzialmente valide le considerazioni addotte dagli onorevoli interroganti, circa l'esigenza che l'insegnamento della chimica sia affidato a docenti in possesso di specifici ed adeguati titoli professionali.

Nell'assicurare, pertanto, che, per quanto concerne la classe di concorso 13/A «chimica e tecnologie chimiche», è già stata avviata la procedura prescritta per il riesame del decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, si fa presente che con le circolari ministeriali n. 315 del 4 ottobre 1995 e n. 342 del 31 ottobre 1995 sono state, intanto, già impartite istruzioni ai provveditori agli studi affinchè, nel procedere all'utilizzazione dei docenti di ruolo ed alla nomina dei supplenti, adottino le misure necessarie a garantire agli alunni un insegnamento professionalmente qualificato.

Le anzidette istruzioni sono state ritenute necessarie in considerazione del fatto che non tutti i titoli di studio precedentemente richiesti per l'accesso alle graduatorie (relativamente alle classi di concorso XV, XVII, XCIX, CI, CVII) risultano coerenti con gli insegnamenti compresi nell'attuale classe di concorso 13/A.

Pertanto, in attesa che sia perfezionato il riesame cui si è fatto dianzi cenno, con l'ordinanza ministeriale n. 341 del 31 ottobre 1995, diramata con la menzionata circolare n. 342 del 1995, è stato disposto, tra l'altro, che all'assunzione degli aspiranti a supplenze non in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334 del 1994 può procedersi, anche per cattedre e posti cui non avevano diritto ai sensi del previgente ordinamento, solo in via residuale qualora manchino aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti da tale decreto.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro della difesa*. - Premesso:

che dal 1981 è operante una convenzione tra Ministero della difesa ed associazione ARCI di Arezzo per l'impiego di obiettori di coscienza ampliata nell'anno 1995 da 16 posti iniziali ai 20 attuali (di cui solo 8 con obbligo di alloggio);

che dati i tempi di norma impiegati dal Ministero della difesa nel disbrigo delle domande di obiezione dei giovani per l'entrata effettiva in servizio degli stessi intercorrono di norma circa 18 mesi dalla domanda (ad esempio, negli scaglioni tra il 31 maggio ed il 20 giugno 1995 saranno assegnati coloro che hanno fatto domanda entro il 19 dicembre 1993 o tra il 20 ed il 31 dicembre);

visto:

che l'ARCI di Arezzo, alla data del giugno 1995, avrà in servizio solo 13 obiettori, poichè su 6 giovani che hanno fatto richiesta per quella sede solo 2 sono stati accontentati, ciò prefigurando una situazione per cui verranno sicuramente destinati alla sede di Arezzo giovani provenienti da altre località;

che tali assegnazioni fuori sede ed il mancato rispetto delle segnalazioni nominative compiute dall'ARCI di Arezzo creano intuibili problemi nel percorso formativo seguito dall'ente (che lo inizia spesso con i giovani interessati assai prima dell'anno di servizio civile); l'ente convenzionato vede così spesso saltare programmi concordati nella formazione, è costretto a gestire persone senza alcuna conoscenza dei progetti e della struttura, deve affrontare consistenti problemi logistici di inserimento, mentre i giovani, insieme al mancato rispetto della destinazione da loro prescelta, vedono sfumare la possibilità di applicarsi ad un progetto per il quale avevano lavorato;

considerato che la legge, pur non prevedendo formalmente il rispetto dell'indicazione e della segnalazione nelle destinazioni, è stata fin qui quasi sempre applicata nel rispetto di queste ultime,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, attese le particolari finalità sociali dell'ente convenzionato e le premesse menzionate nella legge di riforma dell'obiezione di coscienza approvata di recente al Senato, dare indicazioni ai suoi uffici affinchè nelle domande di destinazione siano rispettate le suddette indicazioni, nella maniera più ampia ciò sia consentito, se non in contrasto con altre particolari esigenze di servizio.

(4-04601)

(1° giugno 1995)

RISPOSTA. - In relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue.

Questo Ministero, per venire incontro alle esigenze sia degli enti che degli obiettori di coscienza, ormai da tempo tiene in primaria considerazione, nella procedura di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori, le indicazioni fornite dagli interessati nonchè le richieste, anche nominative, degli enti.

Precettazioni di obiettori di coscienza non richiesti dall'ente o che avevano chiesto un ente diverso si sono verificate in situazioni particolari e contingenti (scaglioni di febbraio, maggio e giugno) collegate all'esigenza di avviare prioritariamente al servizio un consistente numero di obiettori per i quali stava per scadere il termine massimo per il loro impiego.

D'altra parte occorre evidenziare che il criterio di assegnazione non può essere basato esclusivamente sulle richieste nominative da parte de-

gli enti, altrimenti si renderebbe impossibile l'avvio al servizio degli obiettori di coscienza non richiesti da alcun ente o che esprimano la preferenza per l'ente senza aver ottenuto il preventivo benestare di quest'ultimo, fermo restando che non può costituire elemento legittimante di un servizio serio ed impegnato il fatto di svolgere il servizio civile presso un ente determinato anzichè presso un altro.

In ogni caso si condivide l'opportunità di assicurare nella maniera più ampia consentita l'accoglimento delle richieste formulate sia dagli enti sia dagli obiettori e in questo senso l'amministrazione cercherà di operare in modo sempre più efficace.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(18 novembre 1995)

BRIGANDÌ. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere se risponda al vero la notizia secondo la quale nei giorni scorsi un incendio, non si sa di quale natura, sviluppatosi al Comando generale dei carabinieri, avrebbe bruciato, e quindi distrutto, molte pratiche relative alle opere edili del Genio dell'arma e se fossero in corso ispezioni, o accertamenti, su opere edili eseguite dal Genio i cui fascicoli sono andati distrutti.

Nel caso la notizia fosse vera, si chiede altresì di conoscere:

la natura dell'incendio;

quali e quante pratiche, e riferentesi a quali lavori, siano andate distrutte;

se sia o meno stata informata l'autorità giudiziaria militare o civile dell'accaduto.

(4-04854)

(21 giugno 1995)

RISPOSTA. - In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente che il giorno 6 giugno 1995, alle ore 14.45, in un locale del nuovo corpo di fabbrica realizzato nell'area della caserma «Pastrengo», si è sviluppato un incendio che, come documentato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è attribuibile presumibilmente ad un corto circuito dell'impianto elettrico.

L'evento ha interessato alcuni atti relativi al carteggio ordinario, pratiche della caserme, nonchè documentazione inerente a lavori eseguiti dalle direzioni del genio militare competenti per territorio; al momento, comunque, non risultano mancanti atti significativi. La documentazione medesima, in ogni caso, potrà essere riscontrata dai registri di protocollo e/o ripristinata tramite gli atti in possesso degli altri uffici coordinatori del comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Dell'accaduto sono state informate sia la magistratura militare che quella ordinaria.

Non risulta che all'atto dell'evento fossero in corso ispezioni o accertamenti su opere edili.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(18 novembre 1995)

CECCATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Premesso:

che i bidelli delle scuole elementari, inquadrati tra il personale ausiliario, sono dipendenti comunali a differenza del personale insegnante e direttivo che dipende dal provveditorato agli studi;

che la suddetta differenza crea da tempo non pochi problemi alle scuole elementari di tutta Italia nei rapporti tra il personale ausiliario, insegnante e direttivo;

che l'esistenza di personale dipendente gestito da enti diversi (Stato, provincia, comune e provveditorato) determina disparità, scollamento, conflitti, inadeguatezze e resistenze che contribuiscono a determinare soltanto una situazione di diffuso disservizio cui pare sempre più problematico tentare di provvedere efficacemente,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno porre allo studio un provvedimento atto a rimuovere i problemi sopra menzionati, affidando all'ente che gestisce le competenze del personale insegnante e direttivo anche la gestione delle competenze del personale ausiliario.

(4-05951)

(20 settembre 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero condivide sostanzialmente le considerazioni espresse dall'onorevole interrogante a proposito degli inconvenienti pratici derivanti dall'attuale normativa, che ha devoluto ai comuni territorialmente competenti l'onere di provvedere al reclutamento ed all'amministrazione del personale ausiliario delle scuole elementari.

Al problema si è cercato invero, anche in tempi non recenti, di dare soluzione con iniziative di natura legislativa che, tuttavia, per cause varie, non hanno sin qui sortito alcun esito positivo.

Si confida, comunque, che la questione possa trovare quanto prima soluzione con l'approvazione del disegno di legge, tuttora all'esame delle assemblee parlamentari, concernente «delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordino dell'amministrazione scolastica»; il testo di tale provvedimento prevede, infatti, anche il passaggio nei ruoli statali del personale di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

CORRAO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*. - Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il 14 agosto 1994 a Gibellina (Trapani), cittadina già duramente colpita dal terremoto di 26 anni fa, si è verificato il crollo del soffitto della Chiesa madre;

se sia a conoscenza, inoltre, che il crollo fu previsto e denunciato qualche mese prima dell'evento con denuncia documentale sporta dall'amministrazione comunale dell'epoca e dalla direzione dei lavori e

nonostante la denuncia e l'allarme trasmesso al provveditorato alle opere pubbliche non fu disposta alcuna azione per evitare il crollo poi avvenuto;

se sia a conoscenza che a seguito di tale evento sono state disposte indagini amministrative ed il sequestro del manufatto da parte dell'autorità giudiziaria;

se non ravvisi l'urgenza di far conoscere i risultati delle indagini amministrative condotte da funzionari del Ministero e le ragioni che hanno impedito di richiedere il dissequestro del manufatto necessario per avviare i lavori di rifacimento.

Ogni ritardo nell'avvio di detti lavori, infatti, rende sempre più precario lo stato dell'intero edificio per l'abbandono in cui versa il manufatto e per l'esposizione all'azione degli agenti atmosferici.

(4-05596)

(2 agosto 1995)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, a seguito del crollo della copertura piana dell'aula della Chiesa madre di Gibellina verificatosi in data 17 agosto 1994, nello stesso giorno questo Ministero provvedeva a costituire una commissione con l'incarico di effettuare una verifica tecnico-amministrativa sugli interventi compiuti sul sacro edificio (1° lotto).

L'opera, ricadente in zona classificata «sismica», era stata appaltata alla FP Costruzioni di Petitto geometra Francesco di Marsala dal comune di Gibellina in qualità di concessionario dell'ex ispettorato generale per il Belice.

La relazione finale della commissione di indagine, unitamente ai verbali delle riunioni, è stata trasmessa in data 4 marzo 1995 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Marsala ed alla procura regionale della Corte dei conti di Palermo, al fine di consentire a detti uffici giudiziari le eventuali azioni rientranti nella sfera di loro competenza.

Per quanto riguarda il dissequestro del manufatto, necessario per avviare i lavori di rifacimento, si fa rilevare che, essendo l'intervento affidato in concessione al comune, il quale è anche il destinatario finale dell'opera, ogni iniziativa in merito dovrà essere assunta dallo stesso comune.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

CORRAO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'interno.* - Per conoscere:

le ragioni e le responsabilità della mancata esecuzione dei lavori per la costruzione, a Gibellina (Trapani), del centro socio-culturale;

le ragioni e le responsabilità della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione interessanti il quartiere Hungers;

i motivi per i quali il provveditorato alle opere pubbliche non è intervenuto in sostituzione delle inadempienze delle amministrazioni comunali di Gibellina;

se siano a conoscenza che i fondi della ricostruzione vengono illecitamente stornati dal comune per le spese correnti (tali storni sono tassativamente vietati dalla legge finanziaria per i comuni che hanno dichiarato il dissesto del bilancio), tra le quali quella per il pagamento dell'indennità di carica agli amministratori comunali, determinando notevoli ritardi nel pagamento dei contributi a favore dei terremotati.

(4-05597)

(2 agosto 1995)

RISPOSTA. - Nel quadro degli interventi a favore delle aree terremotate della Valle del Belice, è stato promosso dall'ex ispettorato generale zone terremotate un progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale da localizzare nel territorio del comune di Gibellina.

Il progetto dell'opera è stato approvato con provvedimento n. 10277 del 20 dicembre 1988 e dato in concessione al comune di Gibellina per l'esecuzione dei lavori.

Tali lavori sono stati appaltati dal predetto comune all'impresa Tarantolo Vito, capogruppo di una ATI.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state concesse due proroghe all'impresa esecutrice per un tempo complessivo di quattro mesi; nello stesso periodo sono stati redatti un progetto generale e due perizie di variante e suppletive.

Il citato istituto in data 15 ottobre 1993 ha autorizzato, nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione relativo alla seconda variante, la ripresa dei lavori.

L'impresa capogruppo Tarantolo, di contro, ha avanzato richiesta di rescissione del contratto; attualmente è pendente davanti al tribunale di Marsala la causa per la rescissione del contratto anzidetto.

Nelle more del giudizio detto provveditorato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di Palermo, con nota 15 maggio 1995, n. 7723, parere circa la legittimità del provvedimento di rescissione, vista la necessità di ultimare i lavori relativi al centro socioculturale.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione del quartiere Hungers, si precisa che il progetto relativo, redatto dal comune di Gibellina, è stato sottoposto all'esame del CTA del citato provveditorato. Detto comitato con voto n. 69661 del 18 marzo 1994 non l'ha ritenuto meritevole di approvazione e ne ha richiesto al comune una rielaborazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

COZZOLINO, DEMASI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il problema dell'edilizia scolastica si è aggravato in modo particolare negli ultimi tempi in seguito alle sempre maggiori difficoltà di

realizzazione dei programmi edificatori per la complessità delle procedure previste dalla normativa del settore;

che il Presidente del Consiglio, con l'ordinanza n. 218 del 20 giugno 1995, recante misure dirette all'attuazione degli interventi urgenti per la città e la provincia di Napoli in materia di edilizia scolastica, autorizza il presidente della provincia di Napoli ad adottare i necessari provvedimenti per la realizzazione di opere di edilizia scolastica anche in deroga alle vigenti disposizioni;

che nei fatti tale ordinanza invece di agire sulla procedura ordinaria riducendo i tempi e facilitando le procedure crea solo discriminazione tra le amministrazioni locali penalizzando chi ha operato nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni e non consente la redistribuzione dei fondi non utilizzati;

che la giunta provinciale di Salerno ha stigmatizzato tale comportamento con la delibera n. 2083 del 23 agosto 1995,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario emanare tempestivamente norme che facilitino le procedure ed accelerino le realizzazioni delle opere e nelle more estendano alle altre province campane le prerogative concesse alla provincia di Napoli.

(4-05741)

(12 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Premesso che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti locali, si ritiene di dover precisare che non risulta possibile estendere alla provincia di Salerno i benefici previsti in favore dell'edilizia scolastica di Napoli e provincia dalla ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 218 del 20 giugno 1995.

Il succitato provvedimento, infatti, è stato emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 496 del 1994 che riguardano esclusivamente il comune e la provincia di Napoli.

Questo Ministero non ha mancato, tuttavia, di intervenire presso i competenti enti locali della regione Campania per sollecitare l'attuazione delle opere di edilizia scolastica necessarie ad assicurare l'erogazione di un idoneo servizio scolastico, richiamando anche l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge n. 296 del 1995, reiterate con decreto-legge n. 396 del 1995, per l'accelerazione delle procedure riguardanti la realizzazione di dette opere.

Si ritiene, infine, che la sollecita approvazione della legge-quadro sull'edilizia scolastica, recante nuovi finanziamenti ed alcune modifiche alla vigente normativa, già licenziata in data 3 agosto 1995 in sede deliberante dalla Commissione cultura della Camera ed attualmente all'esame della 7ª Commissione del Senato, consentirà di dare soluzione ai problemi di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

DE NOTARIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che alcuni distretti militari della regione militare nord-ovest hanno inviato in queste settimane una circolare riguardante l'assistenza sanitaria al personale di leva agli enti convenzionati per l'accoglimento di obiettori in servizio civile;

che in tale circolare si comunica l'istituzione presso il comando della regione militare nord-ovest di una utenza telefonica (011-543103) attiva ventiquattro ore senza soluzione di continuità;

che a tale utenza telefonica «potranno fare capo tutti i militari obiettori di coscienza e/o loro familiari per rappresentare esigenze particolari per le quali ritengano opportuno un intervento medico, sia per il diritto all'assistenza, sia per l'aspetto medico-legale»; si specifica inoltre che «nell'ambito dei presìdi militari sono istituite infermerie di presidio alle quali il predetto comando della regione militare nord-ovest comunicherà l'esigenza da soddisfare»,

si chiede di sapere:

se le sopra citate infermerie di presidio ed i presidi militari garantiscano orari di funzionamento sull'intero arco delle ventiquattro ore e senza soluzione di continuità;

da quanto personale e con quale qualifica sia formata un'infermeria di presidio;

su chi ricada la responsabilità di un'assistenza sanitaria o di un soccorso medico insufficiente dovuto al mancato funzionamento dell'infermeria di presidio.

(4-04435)

(23 maggio 1995)

RISPOSTA. – In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si chiarisce che il servizio sanitario di presidio, istituito dal comando della regione militare nord-ovest, è volto a garantire l'assistenza ai militari di leva ammalati in patria e agli obiettori di coscienza. Esso viene attuato 24 ore su 24 utilizzando le cosiddette «infermerie di corpo», individuate nelle singole aree per la specifica esigenza, che non sono «infermerie presidiarie».

La struttura organica dell'infermeria di corpo è variabile in relazione alla tipologia e consistenza dell'ente-unità presso cui è costituita. Di massima ciascuna infermeria dispone di un dirigente del servizio sanitario (capitano medico), di 2-3 ufficiali medici di complemento di 1ª nomina e di 3-4 aiutanti di sanità. Questi ultimi sono militari di leva con precedenti professionali o studenti-laureandi in discipline sanitarie, che hanno effettuato il corso abilitativo presso un ospedale militare.

Al servizio di assistenza organizzato dalla regione militare nord-ovest, oltre al personale effettivo all'infermeria designata, concorre il personale medico effettivo ad eventuali enti-unità stanziati nella stessa area presidiaria.

La responsabilità organizzativa del servizio in questione risale al comando del servizio sanitario della regione militare nord-ovest, mentre quella professionale è propria del personale medico assegnato al servizio.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(18 novembre 1995)

FONTANINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1994 è stata pubblicata la legge della regione Sicilia n. 20 del 7 giugno 1994, riguardante l'assegno spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni;

che nella citata legge n. 20 del 1994 non viene indicato l'importo dell'assegno, che invece verrà stabilito dal consiglio di presidenza dell'Assemblea e quindi in modo del tutto segreto;

che la legge 12 gennaio 1994, n. 30, prevede, all'articolo 2, che per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale,

si chiede di sapere:

alla luce del fatto che la legge dello Stato prevede che la legge regionale indichi la percentuale, per quale motivo nella legge n. 20 del 1994 della regione Sicilia non venga indicata tale percentuale;

se corrisponda al vero che attualmente solo otto regioni su venti hanno già previsto una legge a tale riguardo.

(4-03549)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, nel disciplinare il procedimento di sospensione dalla carica «di un consigliere regionale», prevede altresì che, a quest'ultimo, nel periodo di sospensione, spetti un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale «fissata con legge regionale».

È evidente che la citata disciplina normativa di cui alla legge n. 30 del 1994, genericamente dettata per tutte le regioni (tanto ordinarie che speciali), necessiti di essere coordinata con le disposizioni statutarie della regione siciliana.

L'articolo 4 dello statuto siciliano (fonte di rango costituzionale) stabilisce che il regolamento interno dell'Assemblea regionale della Sicilia «contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale», con ciò ponendo un'espressa riserva di regolamento interno, il quale si pone come fonte esclusiva primaria di diretta attuazione di una prescrizione di legge costituzionale.

Di questo è stato ben consapevole il legislatore regionale che, approvando la legge regionale 7 giugno 1994, n. 20, ha fatto proprie le considerazioni del relatore della 1ª Commissione legislativa permanente affari istituzionali, il quale ha posto in luce, nella seduta dell'Assemblea n. 200 dell'11 maggio 1994, che il disegno di legge n. 725/A (divenuto poi legge regionale n. 20 del 1994), che si sottoponeva all'Aula parlamentare per l'approvazione, intendeva dare attuazione alla disposizione del richiamato articolo 2 della legge n. 30 del 1994, individuando nel consiglio di presidenza dell'Assemblea l'organo chiamato a fissare la misura della riduzione dell'indennità di carica, con una metodologia, quindi, che si ap-

palesava del tutto rispettosa tanto del dettato normativo della legge n. 30 del 12 gennaio 1994 che delle prerogative che, in materia di indennità, sono proprie dell'organo di autogoverno del Parlamento siciliano (si veda l'articolo 4 dello statuto siciliano e gli articoli 11 e 167 del regolamento interno dell'Assemblea regionale della Sicilia).

In attuazione poi della predetta legge regionale n. 20 del 1994, il consiglio di presidenza ha fissato il trattamento economico, riconosciuto ai componenti dell'Assemblea sospesi, nella misura del 50 per cento della sola indennità spettante ai deputati regionali (con esclusione di qualsiasi altra competenza economica accessoria).

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(13 novembre 1995)

GALLO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Pistoia, con decreto del 5 aprile 1995, ha determinato il numero massimo delle prime classi autorizzabili nelle scuole medie ubicate nel comune di Pistoia, limitandolo a 7 unità per la scuola media «Roncalli»;

che tale limitazione, che appare ingiustificata in quanto il consiglio di istituto della «Roncalli» ha rilevato, con formale delibera in data 7 marzo 1995, che le strutture della medesima scuola media consentono la formazione di 8 nuove prime classi senza compromettere in alcun modo la qualità del servizio, impedisce nella sostanza ad almeno 53 alunni di poter usufruire della scuola media nell'istituzione scolastica prescelta;

che ciò comporta una ingiustificata mortificazione del diritto delle famiglie alla libera scelta della scuola dell'obbligo avendo cura dell'interesse del minore e delle legittime esigenze familiari, con la conseguente «dispersione» degli iscritti in soprannumero in altre scuole della città, senza che sussista un obiettivo interesse dell'amministrazione scolastica;

che avverso il decreto del provveditore agli studi è stato presentato ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione da parte di taluni genitori colpiti dal provvedimento,

l'interrogante chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro della pubblica istruzione per garantire che non sia ingiustamente mortificato il legittimo interesse delle famiglie che hanno scelto di iscrivere i loro figli minori alla scuola media «Roncalli».

(4-04466)

(25 maggio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che la questione posta dall'onorevole interrogante si è risolta positivamente: presso la scuola media «Roncalli» di Pistoia, infatti all'inizio dell'anno scolastico in corso sono state attivate 9 prime

classi, consentendo così di risolvere al meglio tutte le problematiche degli alunni e delle rispettive famiglie.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

GALLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che dal luglio 1994 i lavoratori della Igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti) sono in attesa del rinnovo del loro contratto aziendale;

che le trattative in corso per il rinnovo del contratto, sia con la controparte privata Ausitra-Confindustria, sia con la parte pubblica Federambiente (ditte municipalizzate) hanno subìto una brusca rottura lo scorso 27 aprile, a seguito della quale le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero dei lavoratori delle aziende private e di quelle pubbliche, che si è svolto il 15 maggio 1995;

che l'interruzione delle trattative è stata dovuta all'irrigidimento di Ausitra e Federambiente, soprattutto in tema di rifiuto pregiudiziale della riduzione dell'orario di lavoro, che hanno reso impossibile uno sbocco positivo,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ottenere l'immediata riapertura del confronto fra le parti, superando ogni pregiudiziale rigidità al fine di assicurare uno sbocco positivo ad una vicenda che interessa centinaia di migliaia di lavoratori.

(4-04570)

(31 maggio 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente che il contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti servizi d'igiene ambientale è stato rinnovato il 2 agosto 1995, presso il Ministero del lavoro, tra l'Ausitra e l'Asso Ambiente e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti.

In occasione del rinnovo è stata assunta, tra le parti, la decisione di costituire, con la collaborazione dello stesso Ministero, un osservatorio con finalità di monitoraggio sull'andamento del sistema degli appalti dei bandi di gara e sul sistema di aggiudicazione, nel quadro di un'azione di risanamento del settore.

Dopo la pausa estiva sono iniziati gli incontri con le parti sociali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, il cui accordo è stato siglato il 31 ottobre 1995.

Entrambi i contratti collettivi nazionali di lavoro, in coerenza con gli impegni assunti con il protocollo tra il Governo e le parti sociali del 23 luglio 1993, prevedono aumenti in linea con l'inflazione

programmata ed un articolato sistema di contrattazione di secondo livello.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 novembre 1995)

GIBERTONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che è trascorso quasi un anno dal 28 luglio 1995, data nella quale alcuni cittadini di Mantova hanno inoltrato al Ministero dei lavori pubblici ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avverso il comune di Mantova per l'annullamento o comunque la revoca o la riforma dell'ordinanza sindacale n. 185 dell'11 giugno 1994 con cui viene istituito il senso unico di circolazione in via della Conciliazione nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via D. Chiesa;

che nulla si è fatto fino ad oggi, nonostante l'interrogazione 4-03276 dello scrivente, alla quale l'8 giugno 1995 è stata fornita la risposta n. ISS/431, ritenuta non esaustiva, e nonostante gli ultimi allarmanti rilievi dell'unità operativa del presidio multizonale di igiene e prevenzione di Mantova (disponibili presso lo stesso presidio multizonale di igiene e prevenzione di Mantova), effettuati nel periodo compreso tra il 28 marzo 1995 ed il 3 aprile 1995, che hanno messo in evidenza un inquinamento acustico nella zona che supera i valori di 68 dB;

che gli abitanti di via della Conciliazione ed i fruitori delle cinque scuole ivi presenti, ingiustamente ed inutilmente penalizzati da un'applicazione sbagliata del piano del traffico comunale, visto il verificato aumento dell'inquinamento acustico ed atmosferico nella zona, si sentono oramai esasperati e sconcertati, impotenti a tutelare la propria salute e quella dei loro figli;

che da notizie apprese dagli operatori locali i rilievi sul traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico della zona intrapresi dal provveditorato alle opere pubbliche, sezione distaccata di Mantova, allo scopo di formulare il parere richiesto dal Ministero dei lavori pubblici vengono effettuati con metodi anacronistici ed inesatti, in assenza di strumentazione elettronica che può testimoniare la correttezza dei rilevamenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda indagare sui metodi e gli strumenti adottati dal provveditorato alle opere pubbliche, sezione distaccata di Mantova, per i suddetti rilevamenti;

in quali ore e quali date siano stati effettuati i rilevamenti, tenendo presente che i dati sono da ritenere inaffidabili e non rispecchianti la normale situazione del traffico, se effettuati dopo il 7 giugno, data nella quale le cinque scuole in via della Conciliazione hanno concluso il loro anno scolastico;

se nel parere del provveditorato alle opere pubbliche, sezione distaccata di Mantova, inviato o ancora da inviare al Ministero dei lavori

pubblici - parere dall'importanza fondamentale ai fini della decisione dello stesso Ministero in merito al ricorso - si faccia espresso riferimento ai materiali componenti il fondo stradale che essendo ciottolato su soletta di cemento accentua la trasmissibilità delle vibrazioni e se venga menzionato che, al contrario di altre vie della zona, le case su via della Conciliazione versano direttamente su strada senza l'anteporsi di giardini verso questo fronte, giardini che potrebbero attutire gli effetti dell'inquinamento.

(4-04981)

(28 giugno 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto che l'ufficio periferico del servizio di circolazione e sicurezza stradale presso il provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente ha effettuato una serie di rilevazioni per la determinazione della portata e della densità del traffico, onde verificare la necessità o l'utilità della esclusione di via della Conciliazione, in Mantova, dalla zona a traffico limitato.

I dati sono stati raccolti, tranne per il 27 marzo, tutti i giovedì, dalle ore 11,15 alle ore 12,30, cioè nell'ora di punta e nel giorno di massimo traffico, essendo il giovedì giorno di mercato.

A seguito di ciò il risultato scaturito ha evidenziato la inutilità dell'istituzione del senso unico in via della Conciliazione, da comprendere invece nella zona a traffico limitato, considerando che il traffico potrebbe essere assorbito da via Piave, dove sarebbe opportuno migliorare il flusso stradale eliminando le emissioni laterali.

Conseguentemente questa amministrazione ha attualmente in corso di predisposizione il decreto di accoglimento del ricorso gerarchico avverso l'ordinanza del sindaco del comune di Mantova.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

LARIZZA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che le disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 inerenti le modalità di conferimento e di pagamento delle supplenze della scuola sono confuse e interpretabili in modo contraddittorio;

che il provveditore di Torino, trincerandosi dietro le mancate risposte ai quesiti posti al Ministero, ha di fatto bloccato tutte le tabelle di pagamento degli stipendi delle scuole medie firmando una circolare che chiede ai capi d'istituto di rivedere le nomine e di conseguenza le retribuzioni;

che nelle scuole si è creata una situazione di disagio e di tensione non solo tra i supplenti che non ricevono gli stipendi, ma anche tra i capi d'istituto e i coordinatori che non riescono ad avere informazioni e disposizioni coerenti;

che molte volte vengono rifatte le nomine di supplenza creando molti casi di contenziosi e ricorsi;

che in questa situazione si determina una disparità di trattamento tra le diverse aree del paese e all'interno di ciascuna area;

che tutto ciò può avere conseguenze negative sull'intera attività scolastica,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti elencati in premessa e della situazione torinese in particolare;

se intenda intervenire con urgenza o per mezzo di una nuova ordinanza o con diverse disposizioni nei confronti del provveditore di Torino.

(4-04041)

(26 aprile 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che questo Ministero, al fine di dirimere ogni possibile dubbio circa l'effettiva portata delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 371 del 1994, in materia di retribuzione del personale docente supplente temporaneo, ha diramato agli uffici scolastici periferici specifiche istruzioni con la circolare telegrafica n. 270 del 4 agosto 1995.

Con tali istruzioni il Ministro, ribadendo quelle già impartite fin dal 22 giugno 1983 con la precedente circolare n. 169, ha chiarito, tra l'altro, che nei confronti degli insegnanti supplenti temporanei nominati dai capi di istituto, le domeniche e le altre festività infrasettimanali, nonchè l'eventuale giorno libero dalle attività di insegnamento cadenti nel periodo di durata della supplenza medesima, sono da considerare servizio a tutti gli effetti e, quindi, anche ai fini della retribuzione.

Alle suddette istruzioni ha precisato di essersi attenuto, relativamente al caso segnalato dall'onorevole interrogante, anche il provveditore agli studi di Torino il quale ha assicurato di avere proceduto alla liquidazione di tutte le competenze sin qui dovute al personale supplente temporaneo delle istituzioni scolastiche della provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

LONDEI, ANGELONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che nell'aprile '94 il presidente della regione Marche ha firmato con i Ministri competenti (del bilancio, dei lavori pubblici e dei trasporti) un «accordo di programma» che prevede investimenti nella regione Marche per circa 3.000 miliardi di lire destinati alla realizzazione di opere a carattere pubblico;

che nell'«accordo di programma» si colloca lo stralcio (periodo 1994-96) del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione,

gli interroganti chiedono di conoscere lo stato di attuazione di tale programma.

(4-00799)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, si rende noto che l'accordo di programma riguardante la regione Marche, siglato nell'aprile 1994, prevede la realizzazione di interventi di competenza sia delle ferrovie che dell'ANAS.

Per quanto concerne i primi, il Ministero dei trasporti ha fatto conoscere che questi riguardano il raddoppio del tratto ferroviario Montecarotto - Jesi della linea Orte - Falconara con la realizzazione del controllo centralizzato del traffico del tratto Foligno-Jesi ed il nuovo apparato centralizzato di Fabriano nonchè il completamento del blocco automatizzato della linea Ancona-Pescara.

Detti interventi sono stati già tutti finanziati e sono in fase di realizzazione e la loro ultimazione è prevista tra la fine del corrente anno ed il 1996.

Per ciò che concerne, invece, gli interventi a carico dell'ANAS occorre precisare che è all'esame dei due rami del Parlamento il piano triennale 1994-1996 del Piano decennale ANAS.

Pertanto tutti gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui trattasi restano subordinati all'approvazione del piano medesimo.

Da ciò scaturisce che la possibilità concreta di esecuzione dei relativi interventi è condizionata dai tempi di approvazione e dalle proposte progettuali esistenti.

All'approvazione del piano, con l'esatta individuazione degli interventi, resta anche subordinata l'attivazione delle procedure relative ai momenti di coordinamento necessari tra i soggetti pubblici centrali e periferici chiamati all'attuazione degli interventi stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

LORETO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* - Premesso:

che da circa un anno è chiuso al traffico nel territorio di Castellaneta (Taranto) il ponte sul fiume Lato, di proprietà della provincia, che collega la strada statale n. 7 (via Appia) con la strada statale n. 106 (litoranea ionica);

che già da diversi anni questo ponte presentava vistosi segni di cedimento, che, trascurati nel tempo, hanno portato la struttura ad una situazione di incipiente collasso statico;

che la sua chiusura al traffico preclude a migliaia di utenti di Palagianello e del sud barese di raggiungere le località balneari di Termi-

tosa, Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, costringendoli ad usare in alternativa, dopo un pericolosissimo incrocio a raso, una complanare della superstrada n. 106 in via di costruzione, sulla quale si riversa tutto il traffico pesante e leggero della strada statale n. 106 ancora non aperta al traffico;

che il volume di tale traffico è facilmente immaginabile, se si considera che sulla complanare della strada statale n. 106 si riversano tutti gli automezzi provenienti dal Nord e diretti in Calabria;

che su questa complanare si riversano anche i mezzi agricoli, che sono costretti a pericolosissimi allungamenti di percorso per l'impossibilità di superare i pochi metri del ponte sul fiume Lato;

che tutto ciò non può più essere sopportato, non solo per i disagi e lo spreco di risorse, ma anche e soprattutto per i rischi che tutti gli utenti (turisti ed operatori agricoli) sono costretti ad affrontare (si pensi, per esempio, ai pericoli conseguenti al passaggio di mezzi agricoli sulla complanare, sulla quale sfrecciano durante tutte le ore della giornata migliaia di TIR e di altri automezzi);

che mancano anche i più elementari e semplici strumenti di sicurezza, come un semaforo e un'idonea segnaletica, a tutela di coloro che sono costretti a percorrere l'angusto incrocio a raso per immettersi sulla complanare della superstrada n. 106,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente intervenire per scuotere dal loro torpore sia l'ANAS (alla quale vanno addebitati i ritardi al completamento dei lavori della strada statale n. 106 che ridurrebbe sensibilmente il volume del traffico sulla complanare) che l'amministrazione provinciale di Taranto, che, a distanza di anni dall'accertamento dei sintomi di dissesto statico del ponte e di circa un anno dalla chiusura totale del ponte, ancora non riesce ad appaltare i lavori della sua ricostruzione;

se non si ritenga di valutare l'opportunità di costruire in tempi rapidi una soluzione alternativa, quale un ponte provvisorio sul fiume da parte del Genio, considerando che, anche a procedere in tempi rapidissimi (del tutto improbabili date le premesse) nell'appalto dei lavori e nella loro ultimazione, occorreranno periodi piuttosto lunghi, del tutto incompatibili con le esigenze di migliaia di utenti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

(4-00856)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, l'ANAS ha reso noto che, a causa di un dissesto, l'amministrazione provinciale di Taranto ha chiuso al traffico un ponte sul fiume Lato facente parte di una strada provinciale che collega la strada statale n. 7 «Appia» con la strada statale n. 106 «Jonica».

Detta strada è essenzialmente a servizio degli agricoltori della zona che per attraversare il corso d'acqua, data la chiusura del ponte, sono costretti a scendere sulla litoranea Jonica (strada statale n. 106) ed a interferire così col traffico veloce della strada statale.

Occorre far presente inoltre che detto tratto di strada statale è interessato da lavori di ammodernamento in via di ultimazione.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'ANAS è del parere che il problema della commistione del traffico veloce che si snoda sulla statale con quello lento e locale degli agricoltori potrà essere risolto in quanto il primo impegnerà la carreggiata principale ed il secondo si svolgerà sulla prevista viabilità complanare.

Tra gli interventi previsti nello stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale figurano quelli relativi alle direttrici primarie «fuori quota».

Tali direttrici definiscono un comparto ristretto di arterie costituenti i grandi itinerari longitudinali e trasversali il cui ammodernamento costituisce strumento operativo essenziale per innervare la rete primaria.

Il fabbisogno rappresentato nel piano per queste direttrici è di lire 5.000 miliardi e la strada statale n. 106 «Jonica» risulta inclusa nell'elenco indicato nel piano.

Pertanto, la possibilità concreta di esecuzione dei relativi interventi resta subordinata alla approvazione del piano decennale, al suo finanziamento ed alle proposte progettuali esistenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

LORETO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che con deliberazione n. 136 del 27 giugno 1991 del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) veniva approvato il progetto per i lavori di adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante della strada statale n. 172 dei Trulli e di collegamento tra la strada statale n. 7 (Appia) e la strada statale n. 116 (Adriatica);

che con deliberazione n. 45 del 16 marzo 1992 lo stesso consiglio comunale controdeduceva alle osservazioni prodotte;

che a distanza di tre anni da questa data nulla è cambiato e sulla strada in questione continuano a verificarsi numerosissimi incidenti anche mortali;

constatato:

che il compartimento ANAS di Bari ha chiesto al Ministero per i beni culturali e ambientali (soprintendenza di Bari) il nulla osta di competenza per l'esecuzione dei lavori con nota protocollo n. 15547 del 19 maggio 1993;

che successivamente lo stesso compartimento ANAS ha sollecitato la soprintendenza ai beni ambientali di Bari con altre tre richieste inviate il 20 settembre, il 19 ottobre e il 23 novembre del 1994, non ricevendo alcuna risposta;

che il più volte richiesto nulla osta è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera ai sensi dell'articolo 81, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di

competenza della Direzione generale del coordinamento territoriale (Dicoter) - divisione II del Ministero dei lavori pubblici e, quindi, al finanziamento dell'opera;

verificato che la strada statale n. 172 è inserita tra le priorità assolute del piano triennale 1994-96 approvato dalla regione Puglia,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente sollecitare la soprintendenza ai beni ambientali di Bari a rilasciare il nulla osta di competenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e di ammodernamento della strada statale n. 172 nel più breve tempo possibile.

(4-03711)

(16 marzo 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, l'ANAS ha reso noto lo stato degli interventi di adeguamento e ammodernamento della strada statale n. 172.

L'intervento relativo alla costruzione della quarta corsia sull'Orimini superiore dal chilometro 56+000 e 60+500 si rende necessario per eliminare una situazione di pericolo dovuta alla attuale sede costituita da tre corsie, di cui una riservata ai veicoli lenti, a causa della notevole pendenza della strada.

L'indisciplina degli automobilisti dovuta prevalentemente alla mancata osservanza del divieto di sorpasso e del limite di velocità genera con frequenza incidenti stradali, spesso mortali.

L'intervento proposto dall'ANAS consiste nella realizzazione della quarta corsia, in modo da garantire la sezione tipo III delle norme CNR in armonia con quanto già realizzato nel tratto Orimini-Taranto.

Per quanto concerne lo stato della progettazione e dei pareri, il compartimento ANAS di Bari ha avviato la progettazione della sistemazione di detto tronco stradale trasmettendo agli enti competenti il progetto in data 19 maggio 1993.

Al riguardo si fa presente che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del comune di Martina Franca, della soprintendenza archeologica di Taranto, della regione militare meridionale e della soprintendenza ai beni ambientali di Bari.

La delibera ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, da emanarsi da parte di questa amministrazione, è subordinata alla preventiva acquisizione del competente parere della regione Puglia che, più volte sollecitata, non ha ancora provveduto.

Il progetto è previsto nel programma triennale ANAS 1994-96 al n. 2 per quanto riguarda le priorità - importo stimato lire 30.000.000.000.

Il progetto generale relativo all'ammodernamento in sede e in variante della strada statale n. 172 «dei Trulli» e di collegamento tra la strada statale n. 7 «Appia» e la strada statale n. 16 «Adriatica» è stato trasmesso agli enti interessati per l'acquisizione dei pareri e nulla osta.

Su di esso, però, si è espresso negativamente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'ANAS ha in programma la realizzazione del lotto riguardante la variante di Martina Franca.

Dopo incontri con gli amministratori locali di tale comune, è stata ipotizzata la soluzione di riprogettare detto lotto, completamente in variante, e sullo stesso tracciato già definito ed approvato dal comune stesso.

Detto progetto prevede la riduzione della carreggiata da quattro a due corsie, nonchè degli svincoli a raso - ove possibile - al fine di ridurre l'impatto ambientale sul territorio.

Detto intervento è stato previsto nel programma triennale ANAS 1994-96 n. 25 per un importo stimato in lire 80 miliardi, a cui si farà fronte compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

MACERATINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri.* - Premesso:

che l'Istituto autonomo delle case popolari (IACP) è proprietario, tra l'altro, di 257 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex INCIS), facenti parte di complessi edilizi siti a Roma in via Cassia 964 e in via Grottarossa 91, assegnati a dipendenti del Ministero degli affari esteri in forza della legge n. 171 del 1961;

che detti alloggi, anche in ragione delle declaratorie contenute nelle leggi regionali del Lazio n. 33 del 1987 e n. 30 del 1990 (articolo 2) nonchè nella legge n. 560 del 1993 (articolo 1, comma 3), non sono da considerarsi alloggi di servizio perchè nè assegnati mediante concessione amministrativa (e relativo disciplinare) nè funzionalmente connessi al servizio prestato in Roma dai dipendenti del Ministero degli affari esteri;

che, pertanto, essi possono essere ceduti in proprietà in forza delle previsioni della legge sulla edilizia popolare ed economica e segnatamente della legge n. 560 del 1993;

che ciò nonostante l'IACP di Roma ha espresso parere negativo all'alienazione degli alloggi detti;

che detto Istituto ha comunque richiesto al riguardo il parere del Ministero dei lavori pubblici-segretariato generale del comitato per l'edilizia residenziale (CER) con nota del 20 aprile 1994, protocollo n. 3288;

che detto segretariato non ha ancora dato risposta al quesito;

che la cessione in proprietà degli alloggi di cui trattasi appare opportuna e conforme a giustizia atteso che:

a) allevierebbe l'IACP degli oneri gestionali di strutture fatiscenti incrementandone il patrimonio con corrispettivi delle vendite;

b) eliminerebbe un fitto contenzioso da anni esistente al riguardo e che l'IACP intende incrementare con le notifiche dei decreti di rilascio degli alloggi;

c) avrebbe benefici effetti sociali quanto alla tutela degli assegnatari e delle loro famiglie, queste ingiustamente penalizzate dalla applicazione della legge n. 171 del 1961 con la perdita degli alloggi in caso

di trasferimento all'estero del dipendente del Ministero degli affari esteri assegnatario dell'alloggio,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio non ritenga:

che la citata legge n. 171 del 1961 concernente gli alloggi detti non debba ritenersi abrogata, quanto meno relativamente alla perdita del titolo in caso di trasferimento del titolare dell'assegnazione dalle normative sopraggiunte in materia (legge n. 513 del 1977, legge n. 457 del 1978, leggi regionali del Lazio n. 33 del 1987 e n. 30 del 1990, e in particolare legge n. 560 del 1993);

che detta legge, quanto alla previsione di cui sopra (perdita del titolo all'alloggio in caso di trasferimento all'estero), non debba ritenersi costituzionalmente illegittima per contrasto con l'articolo 29 della Costituzione, atteso che, lungi dal provvedere alla tutela delle famiglie degli assegnatari detti, le priva dell'alloggio sia all'epoca e per la durata dell'assegnazione all'estero sia all'epoca del rientro in sede;

se i Ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri non ritengano di impartire istruzioni ai rispettivi organi competenti al fine di consentire che gli alloggi di cui si è detto vengano ceduti in proprietà secondo le previsioni generali di legge in materia di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto che la legge n. 560 del 1993, la quale all'articolo 1, comma 26, recita espressamente: «... sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ... nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge». Si sottolinea che tale situazione genera solo confusione sul piano giuridico e lede interessi legittimi di onesti cittadini, che da oltre trent'anni stanno pagando il canone di locazione comprensivo delle quote di ammortamento del mutuo contratto dall'ex INCIS con la Cassa depositi e prestiti; tale canone all'inizio assorbiva dal 50 all'83 per cento degli stipendi e della pensione di allora; con la nuova normativa (legge n. 560 del 1993) gli attuali assegnatari dovranno sostenere per la seconda volta un costo elevato per riscattare un alloggio già abbondantemente pagato (con l'applicazione della legge gli inquilini pagano l'alloggio due volte, secondo l'IACP non meritano neanche questo).

In particolare, si chiede di sapere se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di esprimere al Comitato per l'edilizia residenziale e all'IACP parere favorevole in ordine alle cessioni in proprietà degli alloggi detti.

(4-02341)

(22 novembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale fa presente di aver dato già ampia risposta al quesito a suo tempo posto dall'IACP di Roma con nota del 21 ottobre 1994.

Inoltre, precisa che con circolare di questo Ministero del 30 giugno 1995, n. 81/Seg., pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1995, n. 294, la questione oggetto dell'atto ispettivo è stata dettagliatamente trattata.

In particolare è stato chiarito che gli alloggi in esame sono alienabili ai sensi della legge n. 560 del 24 dicembre 1993.

Detta legge all'articolo unico comma 4 prevede che gli enti proprietari formulano la proposta di piano di vendita alla regione competente.

Quest'ultima, se ritiene la proposta meritevole di approvazione, la inserisce nel proprio piano di vendita regionale.

Da questo momento, cessa ogni competenza di questo Ministero, che non ha più alcuna possibilità di intervenire nel merito delle decisioni adottate dagli enti locali.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

MACERATINI, CUSIMANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilisce che «con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni ed il personale sono trasferiti all'INPS ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche»;

che la suddetta normativa prevede, inoltre, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permamenti della Camera e del Senato;

che fino ad oggi nessun atto risulta essere stato predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che, da notizie di stampa, si è venuti a conoscenza che il presidente dell'INPS, Gianni Billia, ed il commissario della SCAU, Pierluigi Bertinelli, hanno insediato un gruppo di lavoro per definire le fasi operative del trasferimento all'INPS dei compiti e delle attività dello SCAU che verranno sottoposte all'approvazione degli organi deliberanti dell'INPS ed inviate al Ministro del lavoro;

che, sempre da notizie di stampa, risulta che il trasferimento dei compiti e delle attività dello SCAU sia un fatto «strettamente personale» dell'INPS, anzi, meglio, del suo presidente, e non si tiene conto, perciò, della specifica competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al quale, stando al dettato legislativo, spetta, invece, l'accertamento e la riscossione dei contributi assicurativi di sua pertinenza e che è destinatario di parte del personale e di parte delle strutture dello SCAU,

si chiede di sapere:

se non sia urgente che il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo definiscano finalmente in contraddittorio con gli enti interessati la materia oggetto del trasferimento dallo SCAU all'INPS ed all'INAIL;

quali iniziative intendano intraprendere per giungere ad una equa ripartizione delle «spoglie» del soppresso SCAU, al fine di distinguere

anche in agricoltura, una volta per tutte, la previdenza ed assistenza da una parte e l'assicurazione infortuni dall'altra;

quali iniziative intendano intraprendere nei confronti di chi si arroga, senza averlo, il potere di decidere su argomenti di esclusiva competenza del Governo e del Parlamento.

(4-04571)

(31 maggio 1995)

MANFROI, ALÒ, CARNOVALI, DANIELE GALDI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'articolo 19 della legge n. 724 del 1994 prevede la soppressione dello SCAU e il trasferimento delle relative competenze all'INPS e all'INAIL con decorrenza 1° luglio 1995;

che i tempi e le modalità di detto trasferimento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato;

che a tutt'oggi, a due mesi appena dalla scadenza del suddetto perentorio termine di legge, non risulta ancora emanato il prescritto decreto di attuazione del trasferimento,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali difficoltà abbiano determinato il ritardo nell'emanazione del provvedimento in questione;

quali eventuali provvedimenti amministrativi siano stati nel frattempo assunti per dare attuazione al trasferimento;

se il Governo intenda rispettare la scadenza del 1° luglio 1995 imposta dalla volontà sovrana del Parlamento.

(4-04279)

(11 maggio 1995)

MICELE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che l'articolo 19 della legge n. 724 del 1994, approvato a larga maggioranza da entrambi i rami del Parlamento, prevede finalmente la soppressione, con decorrenza 1° luglio 1995, del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) e il trasferimento di tutte le strutture, le funzioni ed il personale all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo le rispettive competenze;

che tale norma è stata approvata al termine di una lunga battaglia parlamentare per la moralizzazione della spesa pubblica e per la soppressione di un ente che costituisce un autentico scandalo con i suoi oltre ottomila miliardi di evasioni contributive;

che detto trasferimento, sempre a norma del suddetto articolo, dovrà avvenire con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

che, alla data attuale, ad appena due mesi dalla scadenza del suddetto termine di legge, non risulta ancora emanato il prescritto decreto ministeriale di attuazione del trasferimento di competenze;

che ad oggi tutti gli organi di vertice dello SCAU (presidente e commissione centrale) risultano scaduti ed in regime di *prorogatio*;

che da notizie della stampa quotidiana si apprende del rifiuto da parte del dottor Mario Colombo della nomina a commissario straordinario dello SCAU;

che dalle stesse fonti di stampa si apprende della esistenza di una «potente *lobby*» che vuole tenere in vita l'ente, evidentemente in spregio della volontà del Parlamento legittimamente espressa in una legge dello Stato,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni del ritardo nell'emanazione del prescritto decreto ministeriale;

quali azioni si intenda adottare per consentire il rispetto del termine del 1° luglio stabilito dalla legge per la soppressione dello SCAU, anche in considerazione del complesso *iter* (intese ministeriali e pareri delle Commissioni parlamentari) stabilito dalla citata norma.

(4-04140)

(27 aprile 1995)

ROSSO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali*. - Premesso che con il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, si disciplina fra l'altro la soppressione dello SCAU;

tenuto conto inoltre che il provvedimento contiene importanti disposizioni concernenti la previdenza agricola;

constatato come nella predetta legge viene confermato il termine del 1° luglio 1995 per la soppressione di detto SCAU e pertanto da tale data l'ente previdenziale agricolo ha cessato di esistere,

si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare affinchè a livello nazionale non rimanga in essere la commissione centrale abilitata per i ricorsi e si preveda che le attuali ex sedi SCAU rimangano tali sul territorio con eventuale mobilità del personale presso le sedi decentrate INPS ed il personale di cui trattasi possa essere utilizzato per l'istituzione di una commissione provinciale che possa decidere in modo definitivo sui ricorsi presentati.

(4-05545)

(18 gennaio 1995)

RISPOSTA. (*) - In attuazione del disposto dell'articolo 19 della legge n. 724/94 il Ministero ha predisposto uno schema di decreto interministeriale in relazione al quale le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il prescritto parere.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

Successivamente è stata valutata dal Governo l'opportunità di integrare la disposizione del citato articolo 19 nel senso di demandare la definizione di talune questioni ad un intervento legislativo.

Si è ritenuto, infatti, che alcuni profili non previsti dalla norma di soppressione dello SCAU non potevano essere risolti in via amministrativa.

Si fa riferimento, in particolare, all'istituzione, quale organo dell'INPS, della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, ai comandi di personale presso il Ministero del lavoro ed alla inclusione nella gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS, dei trattamenti integrativi del personale cessato dal servizio.

In tale prospettiva si colloca l'emanazione del decreto-legge n.262 del 1995, reiterato dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, e, da ultimo, dal decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446.

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in questione ha confermato al 1° luglio 1995 la soppressione dello SCAU ed ha stabilito che «la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo rimane unificata ed è attribuita all'INPS, che ne dispone la ripartizione tra l'INAIL e le gestioni di pertinenza».

La scelta di unificare la riscossione e di attribuire ad un unico istituto previdenziale il compito di controllare la gestione della contribuzione in campo agricolo è stata dettata dall'esigenza di evitare duplicazioni degli obblighi contributivi e di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

A tale scopo è stato istituito presso l'INPS un organismo, denominato commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli, nel quale sono rappresentate le parti sociali interessate. Al medesimo organo sono state attribuite anche funzioni consultive, propositive e decisionali in tema di ricorsi.

È stato, altresì, disciplinato l'assetto operativo e finanziario preordinato all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo da corrispondere al personale SCAU già cessato dal servizio.

Per quanto concerne, poi, il personale da trasferire, rispettivamente, all'INPS ed all'INAIL, il provvedimento legislativo ha demandato il compito di individuarlo, entro il 30 settembre 1995, ad una commissione tecnica istituita presso il Ministero.

In proposito, si precisa che la commissione è stata nominata con decreto ministeriale 1° luglio 1995 ed ha ultimato i lavori entro il termine prescritto.

L'organo ha operato con la finalità di realizzare una adeguata ripartizione tra i due istituti delle risorse lavorative e delle professionalità appartenenti allo SCAU.

Il trasferimento del personale indicato negli elenchi predisposti dalla commissione è stato realizzato con decreto ministeriale emanato il 4 ottobre 1995.

In conclusione, si ritiene che la sequenza dei provvedimenti adottati dia atto dell'indirizzo del Governo di non procrastinare il termine di soppressione del 1° luglio 1995, ferma restando la complessità degli adempimenti richiesti per dare attuazione all'articolo 19 della legge

n. 724 del 1994, ivi compresa la necessità di armonizzare il decreto interministeriale con le disposizioni del decreto-legge intervenuto in materia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 novembre 1995)

MANZI, MARCHETTI, GALLO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che l'Arma dei carabinieri pubblica, attraverso l'Ente editoriale per l'Arma dei carabinieri, il mensile «Il carabiniere», di cui è direttore il signor Pietro Zullino, e che sul numero 10 dell'anno XLVII (ottobre 1994) il mensile citato ha pubblicato un articolo dello stesso Zullino a titolo «Diventeremo un paese "normale"?», in cui si rilegge la storia degli ultimi vent'anni in modo insultante per la gran parte dei cittadini italiani che si videro rappresentati dalle due maggiori forze politiche presenti in Parlamento, la DC e il PCI;

che in esso si paragona Aldo Moro a Francesco Crispi (di cui si dice che «gli italiani stanno ancora pagando gli errori da lui commessi») e la politica della solidarietà nazionale all'«immane sciagura» rappresentata dal governo Crispi;

che precisamente il signor Zullino scrive che Aldo Moro «era malato d'un sogno non meno pernicioso di quello che aveva sconvolto la mente di Francesco Crispi», che si distingueva, a giudizio del medesimo Zullino, «nella demagogia, nei colpi di testa, nelle operazioni deliranti»;

che il signor Zullino scrive che «anche nel lungo dopoguerra del "miracolo economico" un crispismo alla rovescia, di tutt'altro colore ma altrettanto folle, sparse semi di rovina», parlando di «quel progetto politico che intendeva consociare nel governo d'un paese dell'Alleanza atlantica un partito ancora legato agli interessi del blocco militare opposto»;

che il signor Zullino ci spiega inoltre che «in astratto era certo ipotizzabile che a nessun partito, in democrazia, dovesse esser precluso l'ingresso nel governo, ma in concreto, per elementari motivi di sicurezza, ciò non si poteva fare»;

che conseguenza dei governi di solidarietà nazionale sarebbero state, secondo il signor Zullino, «riforme demagogiche, utopistiche, stolide, inutili al cittadino quanto rovinose per la finanza pubblica», la «corruzione, fino a Tangentopoli, fino al trionfo della mafia», nonchè «gli "anni di piombo", il terrorismo, l'arrivo al potere di personaggi ambigui e discutibili, una caduta generale del senso dello Stato»;

che attraverso le opinioni del signor Zullino veniamo a sapere - tra le altre cose offensive - non solo che la democrazia italiana aveva caratteristiche di astrattezza che la rendevano difatti inoperante, ma anche che l'onorevole Aldo Moro, caduto sotto i colpi del terrorismo, è stato in realtà vittima delle sue stesse macchinazioni,

si chiede di conoscere come venga distribuita questa rivista nelle sedi dell'Arma dei carabinieri, quanti siano gli abbonamenti pagati direttamente dall'Arma (ai vari livelli), se si tratti di un editore privato o che lavora per conto dell'Arma o direttamente l'Arma dei carabinieri, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare perchè il mensile intitolato all'Arma dei carabinieri abbia maggiore rispetto per la storia del paese e se non ritenga opportuno fare tutto ciò che è nei suoi poteri affinchè il direttore responsabile della rivista «Il carabiniere» rispetti lo spirito della Costituzione nata dalla Resistenza.

(4-04611)

(1° giugno 1995)

RISPOSTA. - In ordine ai quesiti posti, si fa presente che il mensile «Il Carabiniere» è edito dall'ente editoriale per l'Arma dei carabinieri, retto da un consiglio di amministrazione e controllato da un collegio di sindaci.

L'ente, di natura privatistica, si autofinanzia attraverso gli abbonamenti e la pubblicità.

La redazione si prefigge fini promozionali, culturali e di informazione.

La gestione editoriale della rivista è stata affidata a contratto alla «Arnoldo Mondadori Editore spa» che - oltre a provvedere a stampa, pubblicità e diffusione - mette a disposizione un servizio di redazione composto da giornalisti e grafici regolarmente iscritti all'albo.

Il periodico, il cui direttore responsabile è il dottor Pietro Zullino, viene distribuito solo per abbonamento, in circa 200.000 copie.

Tra gli abbonati figura anche l'Arma dei carabinieri, che stipula, ogni anno, con l'ente editoriale contratti per circa 330 abbonamenti-omaggio da inviare a parlamentari, autorità civili, comandi militari, vedove dei caduti in servizio e familiari del personale dell'Arma non in servizio.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(18 novembre 1995)

MATTEJA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che in data 19 luglio 1995 è apparso in prima pagina, sul quotidiano «Il Sole - 24 Ore», un articolo a firma di Michele Calcaterra secondo il quale il Ministero degli affari esteri giapponese diffonde un'immagine dell'Italia ben diversa da quella reale, definendo Milano «una delle città internazionali più note nel mondo per il consumo di eroina», sostenendo che l'acqua può essere bevuta solo dopo una lunga bollitura e che «bombe, terrorismo e droga» rendono il nostro paese pericoloso per i turisti, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tali affermazioni, se effettivamente espresse come indicato dall'articolo in questione,

siano idonee a determinare un danno non trascurabile per l'immagine dell'Italia, con ripercussioni anche sul turismo.

(4-05270)

(19 luglio 1995)

RISPOSTA. - Il turista giapponese, provenendo da un paese dove i fenomeni di microcriminalità sociale sono praticamente inesistenti, non è portato ad essere particolarmente diffidente e per tale motivo si trova spesso all'estero esposto a situazioni che è totalmente impreparato ad affrontare. Al fine di ovviare a tale stato di cose, vengono diffuse in Giappone diverse pubblicazioni a cadenza annuale sulla situazione interna dei paesi ove vi è un flusso di turisti giapponesi.

Anche il Gaimusho fornisce un servizio di tale tipo, che è diffuso da due diversi uffici, l'ufficio per la protezione dei cittadini giapponesi all'estero (che fa parte della Direzione generale per l'emigrazione e gli affari consolari) e la «Society for promotion of Japanese diplomacy», (ente dotato di personalità giuridica controllato dal Servizio per l'informazione dello stesso Ministero). Questi uffici distribuiscono agli interessati «schede paese» con informazioni di carattere generale sulle condizioni di sicurezza e consigli pratici sulle cautele da adottare.

Le schede sull'Italia prodotte dal Gaimusho riferiscono sullo stato della sicurezza nelle principali città italiane e forniscono consigli su come individuare ed evitare i possibili rischi. Esse vengono redatte non con intenti diffamatori nei confronti del paese amico, bensì con l'unica finalità di mettere in guardia i cittadini che si recano all'estero e pertanto evidenziano, talora in modo macroscopico, fenomeni di microcriminalità che purtroppo esistono nel nostro paese.

Si segnala, infine, che non sono disponibili al momento dati aggiornati di fonte italiana sul flusso dei visitatori giapponesi nel nostro paese nell'ultimo anno. Secondo dati del Ministero della giustizia giapponese, peraltro, nel primo semestre del 1995 si sarebbe verificato, contrariamente alla tendenza verso altri paesi, un aumento medio del turismo giapponese verso l'Italia del 25 per cento. Inoltre da un sondaggio effettuato dalla carta di credito «VISA Giappone», nel mese di giugno è emerso un aumento della spesa dei giapponesi in Italia del 91,3 per cento. Il turismo giapponese verso l'Italia appare pertanto in continua ascesa, come dimostrato anche dalla decisione della compagnia aerea giapponese JAL di iniziare a novembre prossimo venturo un sesto volo diretto Tokyo-Roma.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(15 novembre 1995)

POZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Per conoscere:

se si sia al corrente che - a quanto risulta - un folto gruppo di insegnanti restituiti nel 1993 ai ruoli metropolitani, dopo 15-20 anni di

permanenza in servizio all'estero, hanno preferito non assumere servizio nelle loro sedi in Italia, per continuare invece a mantenere il rapporto di lavoro che avevano con i Länder tedeschi (l'ufficio V della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri è in possesso degli elenchi di tale personale); molti di essi - dopo aver tentato di ottenere un'aspettativa per motivi di famiglia, usufruendone invece illegalmente per continuare a svolgere il secondo lavoro di cui sopra - risultano avere nel frattempo ottenuto la pensione dai provveditori agli studi competenti, cosicchè ne godono illegittimamente stante la normativa di legge che vieta il cumulo di pensione e reddito da lavoro dipendente, come recentemente confermato anche dalla Corte costituzionale;

se si intenda disporre un serio accertamento al riguardo ed eventualmente l'immediata sospensione della pensione per tutta la durata della dipendenza degli interessati dai Länder dai quali sono regolarmente retribuiti.

(4-03765)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - Nel rispondere - su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministero degli affari esteri - all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che i docenti già in servizio all'estero e che, a seguito della loro restituzione ai ruoli metropolitani, non si sono presentati nelle sedi italiane, sono stati debitamente diffidati ad assumere servizio, pena la decadenza dall'impiego ai sensi della vigente normativa.

Si ricorda, in particolare, che questa amministrazione, con specifiche istruzioni emanate nel corso dell'anno scolastico 1993-94, aveva già richiamato l'attenzione dei provveditori agli studi per invitarli, in presenza di accertate situazioni di incompatibilità, a diffidare gli interessati a cessare da tali situazioni tenuto anche conto che i docenti, che avessero eventualmente ottenuto un'aspettativa per poter poi continuare a lavorare all'estero, non solo incorrerebbero nell'incompatibilità di cui agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, ma non potrebbero in alcun caso ottenere l'autorizzazione all'esercizio di altra attività, prevista dal comma 6 dello stesso articolo 92, stante l'impossibilità di assolvere, nel contempo, gli obblighi connessi alla funzione di insegnamento in Italia.

In applicazione di tale normativa molti docenti sono incorsi nella decadenza dall'impiego, mentre altri hanno ottenuto il collocamento a riposo ma - come fatto presente dal Ministero degli affari esteri - sono rimasti ugualmente alle dipendenze delle autorità scolastiche tedesche.

Relativamente al personale già in servizio nelle sottoindicate circoscrizioni consolari, le misure fin qui adottate dai competenti provveditori agli studi sono state le seguenti:

Colonia diffida 9 unità decadenza 10 unità;
Monaco di Baviera diffida 9 unità decadenza 4 unità;
Norimberga diffida 9 unità decadenza 7 unità;
Dortmund diffida 4 unità decadenza 3 unità;

Hannover diffida 4 unità decadenza 1 unità;
Francoforte diffida 4 unità decadenza 10 unità.

Per quanto concerne, ad ogni modo, la situazione di coloro che, come ipotizzato nell'interrogazione, svolgerebbero un altro lavoro retribuito dopo avere ottenuto la pensione dai competenti provveditori agli studi, si informa che questo Ministero non ha mancato di esperire in merito i necessari accertamenti presso tutti gli uffici scolastici provinciali.

Da tali accertamenti non sono risultati, in linea di massima, casi generalizzati di cumulo di pensione e stipendio, ma solo casi limitati, in ordine ai quali peraltro si è già proceduto a sospendere la pensione erogata, così com'è avvenuto presso i provveditorati agli studi di Pisa e di Reggio Calabria.

In vari altri provveditorati agli studi sono tuttora in corso gli opportuni accertamenti che vengono effettuati anche presso le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Premesso, infine, che le risultanze degli accertamenti eseguiti sono state comunicate al Ministero degli affari esteri in data 19 luglio 1995, si assicura che, d'intesa con lo stesso Ministero, non si mancherà di adottare le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA, CUSIMANO, BAIOLETTI, MAIORCA, XIUMÈ. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Preso atto:

delle numerose e continue notizie pubblicate quotidianamente dalla stampa circa casi di assunzioni di falsi invalidi nella pubblica amministrazione («Invalidopoli», comunemente denominata);

che quanto pubblicato sui giornali trova ogni giorno riscontro nelle autoaccuse di chi, corruttore e corrotto, ha utilizzato fraudolentemente la legge e, altresì, nelle risultanze delle indagini che giorno dopo giorno rivelano l'ampiezza e la gravità del fenomeno;

di un certo orientamento che sembra via via emergere dalle dichiarazioni di Ministri circa la necessità del licenziamento in tronco di coloro per i quali sia stato accertato il dolo per venire assunti,

si chiede di sapere:

quale sia l'atteggiamento del Ministro in indirizzo in merito a tale inquietante e grave fenomeno;

se sia a conoscenza di casi di «Invalidopoli» anche all'interno del Ministero della pubblica istruzione, dal centro alla periferia;

se abbia disposto un'indagine all'interno del Ministero di cui è titolare per verificare la rispondenza tra certificazione e situazione personale e, in caso affermativo, quali ne siano le eventuali risultanze e quali gli eventuali provvedimenti assunti o che si intenda assumere;

se, qualora non fosse stata disposta alcuna indagine, intenda attivarla affinchè anche all'interno del Ministero della pubblica istruzione

sia garantita la tutela di chi è veramente invalido e la punizione di chi, invece, utilizzando furberia e corruzione, ha derubato altri del diritto al posto di lavoro.

(4-06419)

(19 ottobre 1995)

RISPOSTA. - In merito alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito delle numerose e ricorrenti notizie di stampa sulle assunzioni di falsi invalidi nella pubblica amministrazione, si desidera assicurare che non si è mancato di dare direttive, affinchè sulla questione sia fatta chiarezza anche nel settore della pubblica istruzione.

Infatti, a seguito di tali direttive, il competente direttore generale del personale, con circolare n. 524/UD del 19 ottobre 1995, ha dato incarico a tutti i dirigenti responsabili degli uffici operativi, centrali e periferici, di questo Ministero di verificare, entro il prossimo 30 novembre, le posizioni di tutti coloro (docenti e non docenti) che, negli ultimi 10 anni, si siano avvalsi di riserve e altri benefici, previsti dalle disposizioni vigenti a favore di soggetti invalidi.

Tale verifica dovrà ovviamente estendersi anche all'esame delle certificazioni mediche esibite dai singoli interessati.

Sulla base delle risultanze degli accertamenti come sopra disposti non si mancherà di adottare, nei confronti di coloro la cui posizione dovesse risultare non regolare, tutte le misure che, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dovessero essere ritenute necessarie.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

RIGHETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la FIS (Federazione italiana scuola) risulta costituita dai sindacati SNAOS e Sindacato sociale scuola, con segretario generale nella persona del professor Agostino Scaramuzzino, giusta la sentenza del tribunale civile di Roma del 13 dicembre 1992, passata in giudicato;

che la medesima FIS è stata destinataria dei permessi sindacali annuali retribuiti per l'anno scolastico 1994-1995, di cui alla legge n. 262 del 1991, articolo 1, nelle persone dei professori Scaramuzzino e Meduri in qualità di segretari nazionali dei due sopracitati sindacati;

che in data 31 maggio 1995 la VII Commissione della Camera dei deputati, nell'audizione avviata sulle problematiche connesse al rinnovo del contratto del personale della scuola, ha ritenuto di convocare la FIS rappresentata dal suo segretario generale professor Scaramuzzino;

che il capo di Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione per ben due volte, in data 24 novembre 1994 e 7 gennaio 1995, ha testualmente scritto che sulle questioni conflittuali interne alle associazioni sindacali non si riscontra alcuna competenza dell'amministrazione:

che in data 1° agosto 1995 è stata consegnata al segretario generale professor Scaramuzzino copia della lettera del 26 luglio 1995 con la quale il Ministro ha attribuito ad altri la titolarità della legale rappresentanza dalla FIS;

che tale atto non si fonda su materia specifica dell'amministrazione, tant'è che del problema è stata investita l'autorità giudiziaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, prima che la magistratura si pronunci, annullare l'atto richiamato e restituire la titolarità della FIS al segretario professor Scaramuzzino, come sancito dalla nota sentenza del tribunale civile di Roma.

(4-06596)

(31 ottobre 1995)

RISPOSTA. - Dagli elementi informativi acquisiti in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata è emerso che, nelle more dell'emissione della sentenza del tribunale civile di Roma del 13 dicembre 1992 e di cui è cenno nell'interrogazione medesima, la titolarità della rappresentanza della Federazione italiana scuola - (a quella data costituita da cinque componenti: FLS, USI, LASPATAS, SNAOS, SSS) - risultava attribuita a due cosegretari e, precisamente, al professor Modesto Ghio e al professor Agostino Scaramuzzino.

È risultato, in particolare, che gli accordi, a suo tempo intercorsi tra le parti e che avevano portato allo svolgimento unitario della carica in questione (come si desume dagli atti acquisiti fin dal 1991), si erano formalizzati solo con la deliberazione del consiglio direttivo della Federazione in parola adottata il 1° novembre 1992 ed il cui verbale, firmato dai segretari di tutti e cinque i predetti sindacati, fu poi notificato a questo Ministero a mezzo di ufficiale giudiziario.

Dai suddetti elementi si rileva, peraltro, che di tale verbale non aveva potuto prendere cognizione la sentenza adottata il 13 dicembre 1992 dal tribunale di Roma, la quale aveva tenuto conto invece solo delle precedenti deliberazioni dello stesso consiglio direttivo prodotte e puntualmente menzionate nella medesima sentenza (del 20 e 31 marzo 1988, del 18 dicembre 1988, del 27 dicembre 1988, del 12 novembre 1989 e del 29 luglio 1990) e sulle quali ebbe a basarsi il giudice per stabilire le decorrenze della carica di segretario generale nei confronti dei vari titolari, tra cui quella del professor Scaramuzzino con effetto dal 29 luglio 1990.

Da quanto sopra consegue che la suindicata delibera del 1° novembre 1992 - che, come accennato, non risulta essere stata in alcun modo interessata dalla menzionata sentenza del tribunale civile di Roma - ha in effetti conseguito validità ed efficacia, in mancanza di una richiesta di annullamento (articolo 23 del codice civile), secondo le indicazioni riportate nella stessa sentenza che per i sindacati richiama, in conformità di una pacifica giurisprudenza, il regime delle associazioni non riconosciute.

Dall'esame degli atti in possesso di questa amministrazione si evince, inoltre, che anche successivamente all'emanazione e alla pubblicazione della sopra richiamata sentenza, per tutto il 1993 e per i primi mesi del 1994, l'azione della Federazione italiana scuola è stata sempre

condotta in modo unitario, nei confronti sia di questo Ministero che di quello per la funzione pubblica, come riconosciuto dallo stesso professor Scaramuzzino con lettera del 25 febbraio 1995 (con corrispondenza e firma congiunta dei due «co-segretari»).

Nè può legittimamente sostenersi che le dimissioni da cosegretario, presentate (e poi ritirate) dal professor Ghio in data 18 aprile 1994, possano aver autorizzato l'altro cosegretario e, cioè, il professor Scaramuzzino, ad usare la qualifica di segretario generale, dovendo questi attendere la ratifica delle dimissioni da parte del consiglio direttivo, competente, a norma dell'articolo 6 dello statuto della Federazione italiana scuola, all'elezione della massima carica.

E infatti detto consiglio direttivo riunitosi regolarmente per autoconvocazione, su richiesta di un terzo dei suoi componenti (articolo 10 dello statuto), in data 9 ottobre 1994 – verificato il numero legale – procedeva, prima alla presa d'atto del ritiro delle dimissioni da parte del professor Ghio (con telegramma e lettera del 6 luglio 1995) e poi alla elezione dello stesso a segretario generale all'unanimità.

Per i motivi suesposti nessuna validità poteva essere riconosciuta alla riunione di un «consiglio direttivo», convocato dal profesor Scaramuzzino per i soli sindacati SNAOS e SSS (di cui il predetto professore era segretario) in data 17 settembre 1994 e non preceduto da invito alcuno nei riguardi delle altre associazioni aderenti alla Federazione italiana scuola.

Sempre sulla base degli elementi informativi sin qui acquisiti si ha, peraltro, motivo di ritenere che in tale riunione sia stata dibattuta materia estranea al riassetto interno della Federazione italiana scuola, tanto è vero che della stessa riunione il professor Scaramuzzino non fa alcun cenno nella lettera del 25 febbraio 1995, diretta a questo Ministero.

Non pare, pertanto, che, nella questione segnalata l'amministrazione abbia tenuto un comportamento censurabile.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(16 novembre 1995)

RONCHI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che risulta l'intenzione di costruire una nuova caserma della Guardia di finanza in località Boscoverde nel comune di Tarvisio (Udine) per una spesa prevista di 20 miliardi circa a servizio di 250 persone;

considerato che l'entrata dell'Austria nell'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 1995, ha drasticamente diminuito il numero di finanzieri addetti ai servizi e controlli di confine;

preso atto:

della grande difficoltà che l'esistenza della citata caserma creerebbe al comune in termini di nuovi costi di urbanizzazione, in quanto l'attuale abitato di Boscoverde conta un centinaio di persone, soprattutto per opere acquedottistiche e di fognatura;

infine, che proprio a seguito dell'allargamento dell'Unione europea si ipotizza un successivo uso della caserma citata in funzione di soggiorno per il personale nei mesi turistici estivi e/o invernali;

ricordando che nell'area interessata sono presenti caserme dell'Esercito in via di dismissione,

si chiede di sapere:

a quali finalità risponda la costruzione della caserma in oggetto e a che punto siano le procedure relative;

a quale periodo di tempo risalga la decisione di edificazione e se, nelle attuali citate condizioni del confine e relative necessità, non si ritenga che oggi sia superata;

se non si ritenga, con riguardo anche alla situazione finanziaria dello Stato e visti gli ulteriori costi comportanti per le autonomie locali, di soprassedere a tale progetto o se, esistendone la necessità, non sia possibile la ristrutturazione e l'utilizzo di caserme già esistenti;

quali siano più in generale i progetti di strutturazione della Guardia di finanza nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(4-03570)

(7 marzo 1995)

RISPOSTA. - Nella interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha evidenziato talune questioni in ordine alla costruzione di una nuova caserma per la compagnia della Guardia di finanza nel comune di Tarvisio. Considerato che con l'entrata dell'Austria nell'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 1995, si sono notevolmente ridimensionate le funzioni che la Guardia di finanza è chiamata a svolgere al confine italo-austriaco, con conseguente riduzione degli organici in loco, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se non si ritenga opportuno soprassedere alla realizzazione del predetto intervento che, peraltro, comporterebbe un costo di circa 20 miliardi di lire.

Al riguardo si fa presente che il comando generale della Guardia di finanza, interessato delle questioni sollevate nella interrogazione, ha precisato che a seguito dell'ingresso dell'Austria nell'Unione europea, in luogo della vigilanza permanente e continuativa presso i valichi di frontiera sarà attivato un servizio operativo di controlli sugli scambi intracomunitari e sulla circolazione delle persone al fine di contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi.

Pertanto, non potrà farsi luogo ad un eccessivo ridimensionamento delle risorse umane nell'ambito della compagnia di Tarvisio che, conseguentemente, deve poter fruire di una struttura immobiliare adeguata e decorosa. A tal proposito il comando generale ha rilevato che la obsolescenza delle strutture esistenti nel comprensorio della Val Canale nonchè la impossibilità di procedere alla ristrutturazione della caserma ove ha attualmente sede la predetta compagnia (a causa di vincoli posti dalla sovrintendenza alle belle arti), rendono necessaria la realizzazione di un nuovo complesso immobiliare. Nè, peraltro, risulta possibile l'utilizzo delle caserme dell'Esercito italiano, come auspicato nella interrogazione, in quanto tali strutture, pur essendo dismesse, sono tuttavia inadeguate alle esigenze del comando compagnia di Tarvisio, perchè piccole e decentrate.

In ordine agli altri quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente che l'esigenza di realizzare una nuova caserma per la compagnia di Tarvisio era stata inserita, con carattere prioritario, nel pro-

gramma di variante attuativo della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (recante «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza»). Il predetto programma di interventi è stato approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 maggio 1990, n. 1860. Risulta, altresì, che il provveditorato regionale per le opere pubbliche, nell'agosto del 1990, ha affidato in concessione la realizzazione dell'intervento di che trattasi alla Edilpro spa.

Attualmente sono in corso le procedure per l'appalto dei lavori da parte della società concessionaria.

L'onorevole interrogante ha chiesto, infine, di conoscere quali siano i progetti di ristrutturazione della Guardia di finanza nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Al riguardo il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che sono previste modeste variazioni ordinative ed organiche dei reparti esistenti, al fine di continuare ad assicurare una incisiva vigilanza al confine marittimo e terrestre nonchè un equilibrato servizio di volante nei piccoli centri dell'area confinaria.

Dal punto di vista infrastrutturale, è stato precisato che sono in corso di perfezionamento le procedure per la costruzione di due nuove caserme a Pese e a Muggia e di un complesso immobiliare da adibire a scuola allievi finanzieri a Gorizia.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(9 novembre 1995)

SERENA, FANTE. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che martedì 18 luglio 1995 le Forze armate della Cina hanno annunciato e condotto per una settimana lanci di missili terra-mare nella parte orientale del Mar della Cina, a circa 140 chilometri da Taiwan;

che il Governo della Repubblica di Cina a Taiwan non può che considerare tale azione come un'intimidazione militare contro Taiwan;

che il Governo della ROC (Republic of China) è convinto che questi *test* missilistici siano pericolosi per tutti i paesi della regione Pacifico-Asiatica: essi infatti non solo disturbano le comunicazioni aeree-marittime e danneggiano l'ambiente marino, ma offendono anche i sentimenti del popolo taiwanese e ledono i già delicati rapporti della Cina continentale e di Taiwan;

che, negli anni precedenti, la Repubblica di Cina a Taiwan non ha fatto che perseguire l'obiettivo della riunificazione, cercando di mantenere la pace nello Stretto di Taiwan e ha fatto tutto ciò che era in suo potere per migliorare le relazioni fra Taiwan e Pechino, ma evidentemente le autorità comuniste hanno appositamente ignorato le intenzioni di Taiwan;

che l'irrazionalità di tali intimidazioni esercitate contro Taiwan indigna profondamente la ROC: la principale finalità dell'attività del Governo della ROC in tutti questi anni è consistita nel mantenere la pace

ed il benessere per tutto il popolo cinese, ed è per questa ragione che di fronte a questo avvenimento il Governo ha chiesto a tutto il popolo taiwanese di rimanere unito al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale e ha richiamato l'attenzione del mondo civile per denunciare tale minaccia militare (26 luglio 1995),

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti diplomatici il Ministro in indirizzo intenda assumere per dissuadere le autorità comuniste cinesi dal perseverare in tale, a dir poco, irresponsabile, impudente e funesto comportamento militare che così gravemente e - sembra - anche impunemente nuoce alle popolazioni che ne devono subire gli effetti, senza poter reagire efficacemente;

il motivo per cui si continui a non informare l'opinione pubblica circa tali avvenimenti di cronaca militare, con la dovizia di particolari che essi esigono, mentre l'attenzione sembra appuntarsi solo e soltanto sulle sperimentazioni nucleari francesi a Mururoa.

(4-05874)

(19 settembre 1995)

RISPOSTA. - La Repubblica popolare cinese ha tenuto due serie di esercitazioni missilistiche, in una zona di mare a circa 150 chilometri da Taiwan, rispettivamente dal 21 al 26 luglio e dal 15 al 23 agosto 1995.

Tali iniziative, sulla base delle informazioni in possesso del Governo italiano, si collocano nel più ampio contesto delle esercitazioni militari che i cinesi effettuano pressochè ogni anno in tale periodo e di cui in genere si limitano a dare notifica tramite gli ordinari canali diplomatici. Quest'anno invece Pechino ha voluto annunciare pubblicamente le esercitazioni e le ha tenute, anzichè sulla terraferma, nella menzionata zona di mare poco distante da Taiwan. Per completezza di informazione val la pena di registrare quanto evidenziato al riguardo pubblicamente dallo stesso Primo Ministro di Taiwan, Lien Chan, il quale ha affermato che il comportamento di Pechino è fortemente influenzato da fattori di polica interna.

Le autorità taiwanesi hanno a loro volta effettuato alcune manovre militari ai primi di ottobre a Tsoying, base navale nel sud dell'isola, mostrando l'avanzato livello tecnologico del materiale di cui dispongono le loro forze armate.

Il Governo italiano, per parte sua, non manca - ad ogni possibile occasione - di raccomandare moderazione alle due parti in causa e di esprimere il suo sostegno ai contatti informali tra Pechino e Taipei (che hanno appunto subito una battuta d'arresto nel giugno scorso) tenuti tramite i due organismi non governativi denominati rispettivamente «China's association for relations across the Taiwan strait» e «Taiwan's straits exchange foundation».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(15 novembre 1995)

STEFÀNO, ROCCHI, PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE, BAGNOLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che l'esame della proposta di legge di riforma della legge-quadro in materia di lavori pubblici ha evidenziato carenze, lacune e scelte che abbisognano di integrazioni, approfondimenti e modifiche;

considerato che è doveroso contribuire, in questa fase, ad avanzare proposte tese a migliorare la legge,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accogliere per la suddetta proposta di legge di riforma della legge-quadro le seguenti linee direttive:

1) poichè il disegno di legge proposto si presenta come legge-quadro, bisognerebbe comprendere l'intera normativa relativa alle espropriazioni per pubblica utilità;

2) ove la figura del responsabile del procedimento amministrativo non possa essere individuata tra le figure professionali in organico, si potrebbe prevedere la possibilità di reperirla all'esterno attraverso i vari ordini professionali;

3) il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978 prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica da parte del consiglio comunale o enti preposti, qualora l'area interessata non sia destinata a pubblici servizi, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. I termini di decadenza di detto articolo vengono prorogati ogni anno. Si reputa opportuno inserire la predetta norma di cui alla citata legge n. 1 del 1978 nella presente legge-quadro.

Inoltre, ove l'ente nella programmazione delle opere pubbliche non disponga di struttura tecnico-amministrativa adeguata, si può istituire apposita commissione interdisciplinare per l'attuazione del programma triennale;

4) l'accesso all'area, per opere intercomunali o interprovinciali, dovrebbe essere autorizzato rispettivamente dal presidente della provincia e dal presidente della regione;

5) il Ministro di grazia e giustizia, nella determinazione dei corrispettivi relativi all'attività di progettazione, dovrebbe richiedere preventivamente parere agli ordini e collegi nazionali di competenza.

Nell'ipotesi di ricorso a professionisti esterni, l'ente dovrebbe richiedere agli ordini ed ai collegi professionali i nominativi a cui affidare l'incarico. Nel determinare i criteri di scelta gli ordini o collegi dovrebbero tener conto della specializzazione e della rotazione a garanzia del pubblico nel cui interesse l'opera è stata programmata.

Gli ordini e/o collegi nel contempo potrebbero affiancare al tecnico incaricato un giovane iscritto nella stessa specializzazione per una corretta crescita professionale;

6) al fine di evitare una paralisi delle opere pubbliche conseguente ai rilievi da parte delle varie imprese aggiudicatrici, che hanno motivati interessi a proporre modifiche progettuali, sarebbe opportuno rivalutare l'articolo 5 del regio decreto n. 350 del 25 maggio 1895, che prescrive le operazioni preliminari alla consegna.

(4-02645)

(14 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, si fa presente che la legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 è stata modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Detta normativa sugli appalti si è resa necessaria al fine di correggere alcuni «limiti» della «legge Merloni» in quanto la legge n. 216 del 1995 non prevede un meccanismo di applicazione rigido bensì introduce un meccanismo a tempo che regolerà l'operatività della nuova legge stessa nell'arco di un periodo determinato e consentirà alle amministrazioni, nel frattempo, di far avanzare i progetti già approvati con le norme previgenti, evitando così il blocco totale dei lavori.

Occorre sottolineare che la legge n. 216 del 1995 riafferma la figura del responsabile del procedimento che consente all'amministrazione di svolgere un ruolo più attivo e partecipe. L'azione di detto responsabile, comunque, è stata limitata con la introduzione del coordinatore unico, in ambiti più realistici ed omogenei, con previsione di una fase transitoria al fine di permettere alle amministrazioni di introdurre le novità gradualmente.

Si fa presente, inoltre, che l'attività di programmazione delle opere pubbliche costituisce una funzione di indirizzo politico amministrativo degli enti pubblici, tipicamente demandata agli organi istituzionali di governo. A tale riguardo la legge n. 216 del 1995 si è preoccupata di fornire gli strumenti operativi concreti atti ad assicurare la realizzazione effettiva delle opere nel medesimo senso indicato dagli onorevoli interroganti.

Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni preliminari alla consegna, si rileva che questa troverà adeguata soluzione mediante la delegificazione in sede di adozione del regolamento di esecuzione.

Purtuttavia occorre rilevare che alcuni profili sollevati dall'atto ispettivo a cui si risponde possono rientrare nel dibattito sul nuovo testo unico (atto Camera n. 486) ed abbinati «legge-quadro in materia dei lavori pubblici» all'esame della Commissione VIII della Camera dei deputati.

Ci si riferisce, ad esempio, alle norme sull'espropriazione che attengono sia ai lavori pubblici che all'edilizia residenziale e richiedono probabilmente un autonomo approfondimento.

L'autonomia concettuale della materia e la rilevanza del contenzioso infatti fanno ritenere opportuno un ripensamento integrale delle norme relative alle procedure espropriative che assicuri una *reconductio ad unitatem* dei diversi modelli procedimentali.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

TERZI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che è quanto mai urgente lo svolgimento di un incontro tra il sindaco di Brembate di Sopra (Bergamo) e i responsabili tecnici dell'ANAS,

competenti per la strada statale Briantea, nel tratto che attraversa il territorio del comune di Ponte San Pietro, per la determinazione delle opportune misure di sicurezza da applicarsi nel luogo in cui via Kennedy si immette sulla strada statale Briantea, rilevato lo stato di continua perigliosità ivi esistente;

che è doveroso segnalare, al riguardo, le reiterate e pressanti manifestazioni di preoccupazione da parte della cittadinanza e l'urgenza di garantire la salvaguardia della sicurezza e della tutela delle condizioni di viabilità e di circolazione veicolare;

che già il 25 luglio 1994 il sindaco Giacomo Rota, rivolgendosi con lettera raccomandata al direttore compartimentale dell'ANAS, aveva segnalato la possibile attuazione nel tratto suddetto del blocco generale del transito, ad opera di quanti, cittadini e dipendenti, più di 2.000 questi ultimi assunti presso aziende site in Brembate di Sopra, intendono accelerare i tempi di soluzione di una questione di primaria importanza, giacente da troppo tempo senza risposta;

che la realizzazione di una rotatoria potrebbe risolvere almeno in parte questa situazione di disagio e pericolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di predisporre gli strumenti di intervento che ritiene più idonei per garantire tempestivamente condizioni di maggiore sicurezza nel transito della già menzionata via Kennedy.

(4-04385)

(18 maggio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata il compartimento ANAS di Milano rappresenta quanto segue.

La strada comunale «via Kennedy», che conduce al comune di Brembate di Sopra, si innesta sulla strada statale n. 342 «Briantea» nel territorio del comune di Ponte San Pietro con un semplice innesto a T privo di aiuole spartitraffico e di canalizzazioni.

Tale situazione non consente un agevole utilizzo dell'innesto stesso, per il traffico diretto e proveniente dal comune di Brembate di Sopra.

Peraltro, negli ultimi anni, le zone in territorio del predetto comune, servite dalla strada comunale «via Kennedy», hanno subito un incremento delle attività produttive che ha determinato un aumento del volume di traffico.

Tale nuova situazione avrebbe dovuto comportare l'adeguamento della viabilità, ivi compreso l'adeguamento dell'innesto sull'arteria principale da parte delle amministrazioni locali, per i tratti di rispettiva competenza.

Nonostante i vari solleciti effettuati dalla predetta azienda, le citate amministrazioni, a tutt'oggi, non hanno provveduto in merito.

Nel luglio del 1994, a seguito di un incontro con un funzionario dell'ANAS, era stato stabilito che i tecnici del comune interessato avrebbero dovuto predisporre ed inoltrare un progetto di allargamento dell'innesto di che trattasi, sulla scorta degli elementi all'uopo suggeriti.

Purtroppo tale incontro non ha avuto alcun esito successivo.

Alla luce di quanto sopra detto il menzionato compartimento rileva che il tratto di strada statale in cui ricade l'innesto della strada comu-

nale «via Kennedy» è sotteso dalla variante alla statale stessa, attualmente in fase di costruzione. A lavori ultimati, la nuova arteria assorbirà la quasi totalità del traffico alleggerendo così notevolmente il carico veicolare in corrispondenza del predetto innesto.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

TRIPODI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso che da circa due anni dal crollo del muro di salvaguardia alla strada statale n. 536 nell'abitato di Maropati (Reggio Calabria) nessun intervento è stato attuato per il rifacimento dello stesso muro e per il ripristino della transitabilità della strada rimasta bloccata dal cemento franato, si chiede di conoscere le ragioni per cui l'ENAS non abbia provveduto al ripristino della transitabilità dell'importante arteria e quali saranno i tempi della sua riapertura al transito.

(4-03342)

(21 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto il compartimento ANAS di Catanzaro comunica quanto segue.

Il giorno 11 febbraio 1994, a causa delle intense e persistenti piogge abbattutesi nella zona, è crollato improvvisamente sulla sede stradale un tratto di muro, della lunghezza di metri lineari 65 circa, nell'abitato di Maropati, ed esattamente al chilometro 50+600 della strada statale n. 536.

Il giorno successivo la procura della Repubblica di Palmi, disponendo apposita perizia tecnica tendente a stabilire le cause del dissesto, ha contestualmente provveduto al sequestro del cantiere e, soltanto di recente, al suo dissequestro.

Nelle more, il citato compartimento ha assunto ogni possibile iniziativa mirante alla salvaguardia della pubblica incolumità e in data 12 aprile 1995 ha redatto apposita perizia, le cui previsioni riguardano la ricostruzione del muro crollato in cemento armato, il risanamento del tratto ammalorato ed il rafforzamento del piano viabile per una estesa di metri lineari 3.000 circa.

L'importo dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione, ammonta a lire 1.999.200.000. La perizia è stata approvata con decreto compartimentale in data 13 giugno 1995 ed è in corso la procedura di rito per l'affidamento dei lavori relativi.

Il tempo per l'esecuzione dei lavori stessi è previsto in giorni 300 dalla consegna.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 novembre 1995)

TURINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la disposizione ministeriale per la eventuale revisione delle pensioni di invalidità è giustificata per il possibile abuso fatto nel passato da parte dei vari enti preposti;

che da alcuni casi segnalati sembrerebbe che in uffici dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) di varie province, fra cui Grosseto, vi sia una corsa non solo al ridimensionamento notevole dei punteggi acquisiti per malattia professionale dovuta a lavori usuranti (in particolare la silicosi, che come è accertato si aggrava nel tempo), ma addirittura verrebbero respinte gran parte delle domande di cure termali, con la motivazione che tali cure non servirebbero più in quanto la malattia silicotica non è guaribile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far accertare con urgenza la veridicità di queste segnalazioni e come si concili il fatto che, mentre verrebbero ridotti i punti relativi all'invalidità, al tempo stesso si negherebbero le cure per la gravità irreversibile della malattia stessa.

(4-05379)

(25 luglio 1995)

RISPOSTA. – In relazione alle richieste formulate dall'onorevole interrogante nel documento parlamentare presentato il Ministero si è immediatamente attivato presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'argomento.

A tale proposito l'ente ha evidenziato, innanzitutto, che l'istituto della «revisione» è previsto espressamente dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La misura della rendita di inabilità può, infatti, essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed, in genere, in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche dell'assicurato, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita stessa.

In particolare, il succitato testo unico (articolo 83 per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, articolo 137 per le malattie professionali e articolo 146 per la silicosi e l'asbestosi) limita il procedimento di revisione ai casi di aggravamento o di miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato disponendo l'adeguamento della rendita all'effettivo grado di inabilità accertato, nonchè la soppressione della stessa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro entro i limiti del minimo indennizzabile.

Sulla materia è intervenuta la legge n. 88 del 1989 che, nel disciplinare la ristrutturazione dell'INAIL, ha ampliato la facoltà riservata all'Istituto di modificare i propri provvedimenti.

Infatti l'articolo 55, comma 5, della legge succitata prevede, tra l'altro, che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Istituto possono

essere in qualunque momento rettificate dallo stesso, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.

Tanto premesso, per quanto attiene più strettamente alle revisioni operate in Toscana e, in particolare, a Grosseto, l'INAIL ha precisato che gli accertamenti sanitari hanno interessato circa il 15 per cento dei titolari di rendita.

In particolare, su circa mille revisioni, per infortuni e malattie professionali, finora eseguite dalla sede di Grosseto, il 77 per cento delle stesse si è risolto con una conferma del grado di inabilità precedentemente riconosciuto, il 10 per cento ne ha evidenziato un aumento e il 13 per cento, invece, ha fatto registrare una diminuzione della percentuale inabilitante.

L'Istituto ha sottolineato che i suddetti accertamenti sono stati svolti con la massima obiettività, integrando gli esami effettuati presso i propri ambulatori con il ricorso, per le indagini più sofisticate, ad altre strutture esterne dotate delle relative apparecchiature.

In particolare, per quanto attiene alla silicosi, è da sottolineare come l'affinarsi delle indagini diagnostiche oggi praticabili consenta di approfondire e chiarire le caratteristiche anatomo-cliniche della specifica tecnopatia respiratoria.

Infatti, pur in considerazione del carattere di irreversibilità della stessa, è da tener conto che, nella valutazione della riduzione dell'attitudine al lavoro, assumono rilievo numerosi fattori, tra i quali, molto spesso, anche un danno respiratorio indotto da patologie concomitanti, che, invece, possono avere una evoluzione migliorativa.

Infine, per quanto concerne la concessione delle cure termali nei confronti dei lavoratori affetti da silicosi, l'INAIL ha fatto presente che, nel 1995, sono state accolte 519 domande di cure termali e 37 di cure climatiche.

Altre 160 domande sono state respinte con le seguenti motivazioni più ricorrenti:

patologie non comprese nell'elenco di cui ai decreti ministeriali del 12 agosto 1992 e del 26 aprile 1993;

esistenza di controindicazioni in rapporto alla cura da praticare;

residenza in località climatica idonea;

presentazione della domanda dopo la scadenza dell'ultimo termine revisionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 novembre 1995)